

RELAZIONE TECNICA

CAPO I MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Articolo 1

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Il comma 1, definisce la nuova operatività di SACE a sostegno del sistema delle imprese, attraverso il rilascio, fino al 31 dicembre 2020, di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, nel rispetto della disciplina dell'UE, fino ad un importo complessivo di 200 miliardi di euro.

A fronte del rilascio della garanzia è previsto il pagamento di una commissione annuale (comma 2, lett. e).

Sulle specifiche obbligazioni è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta (comma 5) che copre capitale, interessi e altri oneri accessori, al netto delle commissioni pagate da SACE per le medesime garanzie. SACE svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), l'attività di escussione della garanzia e di recupero dei crediti.

Il comma 13 prevede, nel rispetto del limite complessivo sopra riportato, che possa essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da parte di Cassa depositi e prestiti derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto.

Il comma 14 contiene la previsione di copertura degli oneri derivante delle garanzie di cui all'articolo in esame (nonché di quelle previste dall'articolo 6, comma 14-bis del decreto-legge n. 269/2003, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. c). La norma istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro. Al relativo onere, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge n.89 del 2014, (che ha istituito un fondo di riserva per le garanzie concesse dallo Stato). Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto di tesoreria.

Le restanti disposizioni non comportano effetti finanziari in quanto disciplinano i criteri e le modalità applicative della nuova forma di operatività di SACE.

Articolo 2

(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

L'articolo è volto a rinnovare il modello dell'intervento combinato di SACE e dello Stato per il sostegno finanziario all'internazionalizzazione, oggi operante ai sensi dell'articolo 6, commi 9-bis e 9-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni,



dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come introdotto dall'articolo 32 del decreto – legge n. 91 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 2014. A tal fine, con il comma 1, sono sostituiti i commi da 9-bis a 9-octies dell'articolo vigente.

I nuovi commi stabiliscono le modalità applicative del nuovo sistema che si applicherà a partire dal 1 gennaio 2021 e si basa sulla coassicurazione ripartita tra SACE (10%) e Stato (90%), entro limiti definiti annualmente in legge di bilancio, sulla base di un piano di attività approvato dall'apposito Comitato interministeriale per il sostegno pubblico all'esportazione di cui al nuovo comma 9-sexies del richiamato articolo 6 e approvato dal CIPE. L'operatività è interamente svolta da SACE che opera in nome proprio e per conto dello Stato, fatto salvo il meccanismo autorizzatorio (nuovo art. 6, comma 9-ter) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le operazioni concentranti.

È disposta, inoltre, la riassicurazione da parte dello Stato del 90% dello stock di esposizioni di SACE in essere e il contestuale trasferimento del 90% delle riserve tecniche al MEF per la copertura dei relativi rischi. Il portafoglio assicurato da SACE è attualmente pari a:

- 73,9 miliardi (di cui 27,8 miliardi già riassicurati dal MEF) in termini di “Deliberato”;
- 64,5, miliardi di euro (di cui 22,9 già riassicurati dal MEF). in termini di “Perfezionato”;
- 37 miliardi di euro (di cui 9,8 riassicurati dal MEF) in termini di “Erogato”.

A copertura delle perdite attese (nuovo articolo 6 comma 9-quater) si prevede l'istituzione di un Fondo, affidato in gestione alla stessa SACE, sulla base della convenzione di cui al nuovo articolo 6, comma 9-quinquies, nonché degli indirizzi del MEF di cui al nuovo articolo 6 comma 9-quater.

Il citato comma 9-quater prevede, per la gestione del fondo, l'apertura di un apposito conto di tesoreria centrale sul quale confluiranno i premi riscossi da SACE per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute dalla società, e saranno pagati gli indennizzi, a valere sulla quota dello Stato.

Nel fondo confluiranno, ai sensi del comma 3, anche le risorse già presenti sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto- legge 269/2003 giacenti sul conto di tesoreria centrale n. 25059 (pari ad euro 1.591.927.899,59 alla data del 3/4/2020), nonché i premi riscossi da SACE per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute da SACE.

Con la confluenza delle risorse dell'attuale Fondo ex articolo 6, comma 9-bis verrà meno anche la relativa gestione a cura di Consap, che andrà ad esaurirsi con la chiusura dell'esercizio e l'approvazione dei relativi rendiconti; sul Fondo attuale grava in ogni caso l'onere dell'incarico di studio, consulenza valutazione e assistenza operativa di cui al comma 10.

Il nuovo articolo 6, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 269/2003 disciplina i contenuti della Convenzione tra il MEF e la SACE, da approvare con delibera del CIPE

Dall'istituzione del Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione di cui al nuovo articolo 6, comma 9-sexies del decreto-legge n. 269 del 2003 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in virtù della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Il comma 1, lettera c), introduce inoltre l'articolo 14-bis del decreto-legge n. 269/2003, che individua una nuova forma di operatività di SACE a finalità di sostegno e rilancio dell'economia e introduce la garanzia dello Stato a prima richiesta in favore di SACE per gli impegni assunti a seguito della garanzia concessa, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, in favore di banche e istituzioni finanziarie nazionali e internazionali per finanziamenti verso imprese aventi sede in Italia fino ad un importo massimo di 200 miliardi di



euro. L'onere derivante da detta garanzia trova copertura finanziaria nel fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto in esame.

Con il comma 4, vengono ammesse, per legge, alla garanzia 13 operazioni nel settore crocieristico le cui istanze di garanzia sono già state presentate da SACE e già oggetto di positiva valutazione del CIPE o già contenute nel Piano annuale 2019, già positivamente sottoposto al CIPE ai fini dell'adozione della delibera n.75 del 2020, ovvero già ricomprese nel novero delle operazioni ammissibili alla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 53 del decreto – legge n. 18/2020 (che viene contestualmente abrogato).

La copertura delle perdite attese di tutte le operazioni di cui sopra, secondo le indicazioni di Consap quale Gestore del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del decreto-legge n. 269/2003, trova capienza, nell'attuale dotazione del Fondo, anche nello scenario deteriorato conseguente all'emergenza Covid-19.

CONTROPARTE	SETTORE	OPERAZIONE
CARNIVAL	CROCIERISTICO	2019/0740/00 - Istanza 5/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/0686/00 - Istanza 1/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/0689/00 - Istanza 2/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/0690/00 - Istanza 3/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/0691/00 - Istanza 4/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/1039/00 - Istanza 6/2019
VIKING	CROCIERISTICO	2019/0699/00 - Istanza 7/2019
VIKING	CROCIERISTICO	2019/0700/00 - Istanza 8/2019
VIKING	CROCIERISTICO	2019/1644/00 - Istanza 9/2019
VIKING	CROCIERISTICO	2019/1645/00 - Istanza 10/2019
NCL	CROCIERISTICO	2018/0792/00 - Istanza 1/2020
NCL	CROCIERISTICO	2018/0793/00 - Istanza 2/2020
NCL	CROCIERISTICO	2018/0794/00 - Istanza 3/2020

Al riguardo il MEF ha richiesto a SACE di produrre un'analisi sul portafoglio riassicurato con il MEF che recepisca scenari di stress economico e di insolvenza compatibili con l'evoluzione possibile dell'attuale emergenza sanitaria.

In merito ad una prima stima di impatto, in termini di perdita attesa a seguito dell'attuale emergenza sanitaria COVID-19, sulle esposizioni già trasferite al MEF riconducibili al settore crocieristico, SACE ha fornito i primi esiti delle elaborazioni effettuate in considerazione di possibili scenari di downgrade del comparto e delle singole controparti.

Le previsioni generali convergono verso un rallentamento sostanziale del ciclo e del commercio internazionale. Secondo il consensus (Oxford Economics), gli effetti potrebbero rimanere circoscritti al primo semestre, per poi essere gradualmente riassorbiti tra la seconda metà dell'anno e l'inizio del 2021.

Ciò premesso, si fa presente che le stime di variazione della Perdita Attesa determinate da SACE, sono state elaborate adottando un approccio orientato ad una maggiore stabilizzazione delle metriche di rischio, in analogia alle linee guida adottate dalla società in sede di riservazione e tenendo conto della contingente situazione di mercato, caratterizzata da elevata volatilità. Nel dettaglio, applicando i rating recentemente aggiornati, assegnati a ciascuna delle controparti in



portafoglio, alla quota di portafoglio crocieristico riassicurato dal MEF, sulla base di dati gestionali aggiornati al 29/02/2020, SACE evidenzia:

- un incremento della Perdita Attesa, riferita al portafoglio crocieristico perfezionato al 29/02/2019 e riassicurato dal MEF, pari a circa 220 mln;
- di questi, considerando solo l'ammontare erogato e quindi a rischio effettivo, l'incremento appare quantificabile in circa 89 mln.

SACE precisa che le stime sopra riportate sono state elaborate in logica di portafoglio, mediante il modello di analisi del rischio del credito utilizzato dalla Compagnia, che pertanto fornisce misure di rischio aggregate.

Le valutazioni pervenute da SACE sulle perdite attese aggiornate relative alle nuove operazioni deliberate, e sul potenziale deterioramento delle perdite attese dello stock trasferito al MEF e perfezionato a tutto il 29/2/2020, sono state recepite nelle valutazioni degli impegni del Fondo di seguito riportate.

VALORI IN EURO	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STIMATE	
DOTAZIONE INIZIALE	100,000,000		
LEGGE DI STABILITÀ 2016	150,000,000		
DELIBERA CIPE	500,000,000		
TOTALE DOTAZIONE	750,000,000		
RISERVA FRAZIONE PREMI	138,789,602		
RISERVA RISCHI IN CORSO	29,000,000		
RISERVA DI PEREQUAZIONE	52,246,655		
TOTALE RISERVE	220,036,257		
TOTALE RISORSE INIZIALI FONDO	970,036,257		
PREMI NETTI	684,596,417	24,638,478	
<i>PREMI ATTESI SU OPERAZIONI DELIBERATE</i>	0	147,122,210	
<i>RISERVA PREMI ATTESA SU OPERAZIONI DELIBERATE</i>	0	47,724,431	
TOTALE	684,596,417	219,485,119	
SINISTRI PAGATI	-60,897,193	-2,599,900	
TOTALE SINISTRI	-60,897,193	-2,599,900	
TOTALE SPESE DI GESTIONE	-1,807,582	0	
TOTALE RISORSE FINANZIARIE	1,591,927,899	216,885,219	1,808,813,118
VALORI IN EURO	PERDITE ATTESE	PERDITE ATTESE STIMATE	
RISERVA FRAZIONE PREMI	653,253,720	194,846,641	
RISERVA RISCHI IN CORSO	295,530,566	124,015,080	
TOTALE RISERVE PREMI	948,784,286	318,861,721	
RISERVA SINISTRI	100,276,842	0	
TOTALE IMPEGNI TECNICI	1,049,061,128	318,861,721	1,367,922,849
<i>ADD-ON</i>		188,584,533	
<i>ACCANTONAMENTO DETERIORAMENTO RATING (COVID-19)</i>		220,000,000	
TOTALE ACCANTONAMENTI PRUDENZIALI		408,584,533	408,584,533
TOTALE IMPEGNI E ACCANTONAMENTI PRUDENZIALI			1,776,507,382
DOTAZIONE RESIDUA			32,305,736

Note:



Risorse Finanziarie: tra le risorse finanziarie sono state ricompresi i trasferimenti che verranno immediatamente liquidati da SACE al MEF alla concessione della garanzia (*"RISERVA PREMI ATTESA SU OPERAZIONI DELIBERATE"* per 47.7M) e i premi assicurativi (*"PREMI ATTESI SU OPERAZIONI DELIBERATE"* per 147M) che verranno parzialmente liquidati al perfezionamento del contratto assicurativo e successivamente conguagliati all'erogazione del finanziamento, seguendo l'approccio metodologico basato sulla coesistenza rischio/premio (se il premio non viene liquidato il rischio viene meno ovvero se il rischio è stato assunto il premio deve essere liquidato).

Tra gli impegni figurano le perdite attese sullo stock perfezionato trasferito al MEF a tutto il 31/12/2019 per 948.8M, le perdite attese stimate in conseguenza delle nuove operazioni per 318.9M, la riserva per operazioni in sinistro non ancora liquidata per 100.3M gli accantonamenti aggiuntivi a fronte della maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio per 188.6M e l'ulteriore accantonamento stimato da SACE e prudenzialmente stanziato a copertura del possibile impatto sul settore crocieristico dell'attuale emergenza sanitaria per 220M.

Si rileva, quindi, che nonostante il significativo aggravamento degli accantonamenti prudenziali, le risorse del Fondo consentono di coprire il fabbisogno generato dalle operazioni in discorso per le quali SACE ha richiesto l'attivazione della garanzia.

Il comma 5, al fine di evitare il perdurare di una "gestione stralcio" sulla restante operatività 2020 della garanzia in favore di SACE Stato ex articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269/2003, prevede una procedura semplificata, riducendo i tempi del passaggio in CIPE, definendo direttamente in norma le soglie per la concessione del cd. "limite speciale" ex articolo 7.8 della Convenzione MEF SACE approvata con DPCM 20 novembre 2014, in coerenza con quelli già fissati dal CIPE negli anni precedenti in relazione a Settori o Paesi ritenuti strategici. La concessione delle singole garanzie resta subordinata al rispetto delle vigenti regole della Convenzione MEF SACE e, soprattutto, ad una adeguata dotazione di risorse sul Fondo pubblico che fronteggia la garanzia, tenuto conto del nuovo scenario di rischiosità sistemica e della maggiore concentrazione.

Il comma 6, prevede che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sia riassicurato dallo Stato, con talune esclusioni riportate nella disposizione, il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea. Contestualmente il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze

Il comma 7 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere riassicurato il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5. In tal caso è prevista una remunerazione della riassicurazione che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo.

In base al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica incarichi di studio, consulenza, valutazione e assistenza, nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, ai fini della



predisposizione dello schema di convenzione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

I restanti commi non comportano effetti finanziari in quanto disciplinano i criteri e le modalità applicative delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

Articolo 3

(SACE S.p.A.)

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riguardando aspetti connessi alla governance di SACE, alla luce delle modifiche introdotte.

CAPO II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Articolo 4

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

La norma mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento.

La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con l'intervento normativo in esame si prevede di rinviare integralmente l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), apportando delle modifiche all'articolo 389 del citato decreto legislativo. La proroga proposta al *1° settembre 2021*, nascendo dall'emergenza sanitaria COVID 19 che sta interessando l'intero territorio nazionale, realizza integralmente la finalità della certezza del diritto, in quanto in questo particolare momento di crisi del sistema produttivo ed economico, potrebbe non essere garantita la piena applicazione della riforma della disciplina della gestione della crisi e dell'insolvenza, la cui filosofia consiste nel salvataggio di quante possibili imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio (quello che ancora oggi è definito fallimento) come *extrema ratio*, cui ricorrere in assenza di concrete



alternative. Si prevede di prorogare la data di entrata in vigore di un anno della riforma proprio per permettere, da un lato a tutti i soggetti coinvolti di continuare ad operare secondo prassi già consolidate senza dubbi interpretativi e procedurali, dall'altra per consentire alla fase più acuta dell'epidemia di dileguarsi, facendo tornare pian piano alla normalità l'intero sistema economico.

L'intervento normativo in esame ha natura procedurale, in quanto consente di continuare ad applicare pienamente senza dubbi interpretativi la disciplina in materia fallimentare (R.D. 267 del 1942), rinunciando all'applicazione dei principi incardinati nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza.

L'attuazione della presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali vengono garantiti già attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

La norma è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19 e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.

Si prevede infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli del codice civile 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 *bis*, commi quarto, quinto e sesto e 2482 *ter* in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 *duodecies* del codice civile.

Resta comunque ferma la previsione in tema di informativa ai soci, prevista per le società per azioni.

Le modifiche apportate dalla norma, di natura ordinamentale, non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

La disposizione in esame prevede di neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo alle imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile. In particolare, per evitare la difformità dei criteri, si prevede che la riclassificazione delle voci venga effettuata con riferimento alla situazione esistente all'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio



2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Il secondo comma dell'intervento normativo prevede l'estensione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Resta ferma la proroga di sessanta giorni, prevista dal DL 18/2020, del termine per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

La disposizione introduce modifiche normative di natura meramente procedurale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

La norma reca disposizioni in materia di finanziamenti alle società e prevede che ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle stesse, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

Le modifiche apportate dalla norma, di natura ordinamentale, non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

L'intervento normativo in esame si rende necessario al fine di salvaguardare quelle procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione omologati aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, che in questa particolare fase potrebbero invece, risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico. Si tratta di una serie di misure inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, adottate proprio al fine di garantire la piena efficacia degli strumenti alternativi al fallimento.

La prima misura consiste nel prorogare di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, con evidenti riflessi anche sul meccanismo di risoluzione dei concordati ex art. 186 l. fall.

La seconda misura permette al debitore di presentare sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, una istanza per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione *ex novo* di una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 R.D. 267/1942 o di un nuovo accordo di ristrutturazione dell'articolo 182-bis del R.D. già citato, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.

La terza misura di snellimento di procedura consiste nella possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo di ristrutturazione



La quarta misura prevede che venga concessa al debitore da parte del Tribunale, un ulteriore proroga fino a novanta giorni, sia nel caso dell'articolo 161, comma sesto che nel caso dell'articolo 182 *bis*, comma settimo, 1. fall., accessibile al debitore per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe, purché nell'istanza di concessione della proroga il debitore abbia richiamato tutti gli elementi che l'hanno resa necessaria e soprattutto i fatti sopravvenuti in relazione all'epidemia COVID – 19 e l'abbia presentata prima della scadenza del termine ex art. 161, comma sesto, 1. fall., già prorogato.

L'intervento normativo in esame, ha natura procedurale, in quanto consente di prorogare i termini originariamente previsti al fine di permettere al debitore di mettere in atto quei meccanismi che gli consentano di riallineare i piani o gli accordi di ristrutturazione omologati alla nuova situazione economica - non imputabile assolutamente alla sua volontà – e garantirgli nello stesso tempo più chances possibili per il salvataggio dell'impresa, obiettivo fondamentale nell'attuale contesto economico essendo una leva positiva per l'economia nazionale.

L'attuazione dell'intervento normativo in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

La presente norma si colloca nell'ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare si fa riferimento alle disposizioni attuative della decretazione di urgenza prodotta a partire dal decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6, ed inserite nei successivi D.P.C.M. e, da ultimo, al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, che intendono adottare misure a protezione della salute dei cittadini, a sostegno del sistema produttivo e a salvaguardia della forza lavoro. In particolare l'articolo in esame prevede al primo comma, che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili, ad eccezione dei casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'articolo 15, comma 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le disposizioni introducono misure eccezionali e temporanee con una durata limitata e sono tese, in ragione della straordinarietà della congiuntura sociale ed economica ad evitare procedure viziate da fattori estranei all'operato degli imprenditori e dei soggetti coinvolti ed interessati il cui svolgimento, oltretutto complesso in termini di accertamento delle dirette responsabilità, graverebbe sul funzionamento degli uffici giudiziari già compromesso dal protrarsi dello stato di emergenza.

Terminata l'efficacia delle previsioni normative introdotte, la situazione straordinaria prodotta a carico degli uffici giudiziari coinvolti, potrà essere gestita attraverso l'adozione di opportune misure organizzative delle strutture nell'ambito delle risorse umane e strumentali già a disposizione degli uffici.



Per le ragioni sopra evidenziate, gli interventi previsti dal provvedimento in esame non producono un aggravio degli oneri complessivi già programmati. Agli adempimenti connessi, comunque di natura istituzionale, si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

Dalla norma non derivano nuovi o aggiuntivi per le finanze dello Stato, in quanto la norma comporta solo un rinvio di 16 euro di bollo per ogni levata del protesto, ma queste levate sono solo sospese e per un periodo infrannuale, quindi si può pensare che siano effettuate, se necessario, comunque prima di fine anno. Medesima valutazione è espressa nella relazione tecnica all'art. 10 del DL 9/2020, dove non si prevedono effetti di gettito per il comma 5 che introduceva lo stesso differimento per i soggetti residenti nella prima zona rossa (gli undici comuni di Lombardia e Veneto).

Articolo 12

(Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini)

La norma è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

Si prevede, inoltre, che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Le modifiche apportate dalla norma non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

(Fondo centrale di garanzia PMI)

La norma è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 sull'economia nazionale. A tal fine, la norma riprende l'impianto già delineato dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ora abrogato, estendo e rafforzando le misure in esso previste, tutte incardinate sul rodato ed efficace strumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'estensione della gratuità dell'accesso alla garanzia del Fondo (comma 1, lett. a) comporta oneri a carico della finanza pubblica, che sono, tuttavia, stati considerati in sede di predisposizione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020, nel quale era già prevista la medesima previsione.

L'innalzamento dell'importo massimo garantito da 2,5 a 5 milioni di euro disposto dal comma 1, lettera b) comporterà un più elevato assorbimento delle risorse del Fondo. Tuttavia, le garanzie che si attesteranno su importi compresi tra il precedente e il nuovo limite interesseranno un numero limitato di imprese (che comunque devono avere un numero di dipendenti non superiore a 499). Si stima – riprendendo le risultanze dell'analoga analisi condotta per la quantificazione



della dotazione della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 34 del 2019 riservata alla medesima tipologia di imprese – che la predetta estensione comporterà un maggior fabbisogno del Fondo di garanzia che si prevede possa essere piuttosto contenuto, anche in considerazione del limitato arco di tempo. Si può, pertanto, stimare un onere di circa 35 milioni.

L'innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alla precedente misura dell'80%, non comporterà nuovi oneri. Infatti, la lettera c) del comma 1 prevede, diversamente da quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020, che l'innalzamento delle coperture del Fondo dai livelli pre-crisi a quelli previsti del nuovo decreto-legge può essere finanziato con le risorse delle sezioni speciali del Fondo alimentate da altre amministrazioni centrali e regionali. Oggi, le risorse delle sezioni ammontano a circa 200 milioni di euro; altre amministrazioni possono ulteriormente contribuire mediante l'istituzione di nuove sezioni speciali.

La previsione di cui alla lettera e) del comma 1 - relativa alla possibilità di concedere la garanzia del Fondo anche su operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti solo se accompagnate dalla concessione all'impresa di credito addizionale - era già presente, nella medesima formulazione, nel citato articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 e, pertanto, non comporta nuovi oneri, così come la disposizione di cui alla successiva lettera f) del comma 1, relativa all'allungamento della garanzia nel caso di "moratoria" del finanziamento accordata all'impresa dal soggetto finanziatore.

Analoga considerazione vale anche per la previsione di cui alla lettera g) del comma 1. Benchè la norma in argomento preveda l'accesso al Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione del Fondo – mentre l'articolo 49 del precedente decreto-legge n. 18/2020 prevedeva l'accesso alla garanzia con la sola applicazione di uno dei due modulo (quello economico-finanziario) del predetto modello di valutazione (con esclusione dell'applicazione del modulo andamentale), si ritiene che tale apertura non abbia significativi impatti sulla rischiosità degli impieghi del Fondo, posto che il modulo andamentale ha una incidenza prevalente rispetto al modulo economico-finanziario ai fini della determinazione della probabilità di default dell'impresa, sia perché il modulo economico-finanziario sarebbe alimentato con dati necessariamente non aggiornati (per il momento, bilanci 2018 e, solo tra qualche mese, bilanci 2019), che potrebbero non più riflettere adeguatamente, anche per gli effetti della crisi, lo stato di salute dell'impresa da affidare. Ad ogni modo, al fine di contenere i rischi, sono stati introdotti opportune esclusioni per le imprese che si trovano in determinate condizioni (rilevate sia con riferimento alla posizione sulla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, sia in relazione all'assoggettamento a determinate procedure concorsuali). Per tale ragione, si conferma il maggior assorbimento di risorse già stimato (in 600 milioni di euro) in sede di predisposizione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020. È, tuttavia, previsto un nuovo maggiore assorbimento sotto tale aspetto, connesso all'innalzamento dell'importo massimo garantito, per circa euro 50 milioni.

L'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento (comma 1, lett. h) era anch'essa già prevista nel precedente articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 e, pertanto, il minore introito (valutato in 3 milioni di euro) è già stato considerato nell'ambito della precedente disposizione normativa.

La disposizione della lettera m) ripropone il medesimo schema di intervento per operazioni di piccolo importo (fino a 25.000 euro), innalzando esclusivamente le percentuali di copertura



previste dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino al 100%. Considerando che le operazioni in questione erano in precedenza già garantite con un'ampia copertura (80%) e con procedura non valutativa, tale disposizione comporta maggiori oneri, stimati in euro 20 milioni circa.

La lettera n) introduce un nuovo intervento di garanzia al 100% per finanziamenti fino a 800.000,00 euro. Considerando che le operazioni in questione erano in precedenza già garantite con un'ampia copertura (80%), tale disposizione determina un fabbisogno aggiuntivo di risorse stimato in euro 30 milioni circa.

Anche la lettera p) introduce una nuova fattispecie, non prevista dal precedente decreto-legge, relativa alla possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. Tale disposizione, sebbene si concretizzi in un vantaggio soprattutto di carattere procedurale, presenta comunque profili di maggiore rischio per il Fondo e determina un maggior fabbisogno di risorse stimato in euro 30 milioni.

Le disposizioni contenute nelle rimanenti lettere del comma 1 erano già previste nel precedente articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 e non determinano, pertanto, visto anche il carattere solo procedimentale di alcune di esse, nuovi effetti finanziari.

Il comma 2 prevede una operatività rafforzata per le garanzie di portafoglio, con percentuali di copertura più elevate, passando da una garanzia all'80% al 90% della tranche junior e un innalzamento anche del cap alle perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli. Tale disposizione presenta profili di maggiore rischio per il Fondo e determina un maggior fabbisogno di risorse stimato in euro 64 milioni.

Al comma 3, si anticipa al 10 aprile 2020 la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già prevista dall'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il comma 10, assegna complessivamente **1.729 milioni** di euro per l'anno 2020 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 180996, n. 662. In aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 49, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 pari a 1.500 milioni nell'anno 2020 sono assegnati al fondo ulteriori 229 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 11 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono assegnati all'ISMEA **20 milioni di euro** per l'anno 2020, in aggiunta a quelli previsti già dall'articolo 49, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 pari a 80 milioni nell'anno 2020. Complessivamente vengono assegnati a tali finalità 100 milioni di euro. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il comma 12 prevede l'abrogazione dell'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il comma 13 prevede la copertura degli oneri del presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, disposta dal comma 12 e, per 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.



Con riferimento all'utilizzo della riduzione delle somme di cui al citato comma 6 dell'articolo 56 si fa presente che la riduzione per euro 300 milioni per l'anno 2020, comprendendo in tale importo anche la copertura di 35 milioni prevista all'articolo 14 e quella di 16 milioni prevista all'articolo 41, si rende possibile nella misura indicata in quanto il potenziamento delle modalità operative e delle garanzie rilasciabili dal Fondo PMI ai sensi del presente articolo inducono ad assumere che il ricorso al beneficio della moratoria previsto dall'articolo 56 del DL n. 18 del 2020 da parte dei potenziali beneficiari sarà meno diffuso e per importi inferiori a quelli originariamente stimati al momento dell'adozione del citato decreto, anche considerando la maggiore durata dei finanziamenti coperti dal Fondo PMI rispetto al termine ravvicinato del 30 settembre 2020 previsto per la moratoria.

Le disposizioni contenute nei rimanenti commi non comportano oneri aggiuntivi o perché già previste nel precedente articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 o perché presentano natura meramente normativa o procedurale.

Articolo 14

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

In funzione alla rischiosità valutata, si stima che la dotazione proposta di euro 30 milioni – destinati alle garanzie del comparto del Fondo per operazioni di liquidità – sia idonea a supportare finanziamenti sino a 90 milioni di euro, con una leva pari a tre.

Lo stanziamento di 5 milioni di euro del comparto speciale del Fondo contributi per gli interessi, di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2%.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 13, comma 12, che abroga l'articolo 49 del DL n. 18 del 2020, in particolare il comma 8, che prevedeva un trasferimento ad ISMEA. L'attuale comma 11 del predetto articolo 13 prevede che tale trasferimento sia versato in un conto di tesoreria anziché sui conti correnti dell'Ente, senza impatto sul fabbisogno.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

Con l'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è stato previsto un regime transitorio



finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni dirette a incidere sui fattori descritti alle lettere a) e b) del regolamento 2019/452/UE.

Al fine di offrire un immediato strumento di intervento esteso a tutti i settori contemplati nel regolamento 2019/452/UE, con la norma in esame si estende l'ambito di applicazione della disciplina transitoria – e, quindi, dell'obbligo di notifica – anche alle ulteriori lettere del regolamento 2019/452/UE e quindi: “c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o e) libertà e pluralismo dei media”.

Inoltre, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto e al fine di contenerne gli effetti negativi, si introduce al comma 3 dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 105 del 2019, una disposizione transitoria, vigente fino al 30 aprile 2021, ai sensi della quale l'ambito applicativo dell'obbligo di notifica è esteso a tutte le operazioni descritte nei commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, e riguardanti i settori di cui al comma 1, dell'art. 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 (energia, trasporti e comunicazioni) e dell'articolo 4 del Reg. IDE.

Alle disposizioni non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione della natura procedurale degli interventi ivi previsti. Dall'attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

La disposizione, modificando alcuni articoli del decreto-legge n. 21 del 2012, prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di avviare il procedimento su operazioni non notificate e di esercitare eventualmente i poteri speciali, in aggiunta alla esistente possibilità di sanzionare l'inottemperanza all'obbligo di notifica e alla sanzione della nullità degli atti posti in essere in violazione di tale obbligo.

Conseguentemente, al fine di poter raccogliere dati e informazioni utili per le valutazioni di competenza, oltre ai poteri istruttori già esercitabili all'interno dei procedimenti di esercizio dei poteri speciali, la norma modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 prevedendo la possibilità per il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 di richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti. Inoltre, per i medesimi fini, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca, per instaurare forme di collaborazione stabile e rafforzare gli strumenti di intelligence a disposizione, per assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali. Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari. Dall'attuazione delle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

La disposizione, al fine di incrementare ulteriormente la trasparenza sulle acquisizioni di partecipazioni significative in situazioni di estrema volatilità del mercato come quella attuale conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, individua una soglia inferiore a quella



del 10%, prima soglia al raggiungimento o superamento della quale l'acquirente della partecipazione è tenuto a pubblicare la dichiarazione di intenzioni. In particolare, il comma 4-bis, art. 120 del TUF è stato modificato introducendo il potere della Consob, per periodi di tempo limitato, per "esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali", di prevedere, in aggiunta alle soglie già indicate nel comma 4-bis, una soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso. Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari. Dall'attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

MISURE FISCALI E CONTABILI

Articolo 18

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

La disposizione prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione.

La sospensione opera per i soggetti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi all'annualità precedente solo nel caso in cui si verifica un calo dei ricavi o compensi stessi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, rispettivamente per la sospensione dei versamenti dei mesi di aprile e maggio.

Per i contribuenti che hanno avuto nell'annualità precedente un ammontare dei ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro la percentuale di calo è del 50% in luogo del 33%.

La medesima sospensione è prevista per i soggetti che hanno intrapreso l'attività economica dopo il 31 marzo 2019. La sospensione delle ritenute e dei contributi sul lavoro dipendente e assimilato per i mesi di aprile e maggio è disposta anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa.

La disposizione conferma l'applicazione della sospensione del versamento delle ritenute di lavoro dipendente a prescindere dai requisiti e il relativo termine per la ripresa della riscossione in base a quanto disposto dall'articolo 61 del DL 18/2020.

Inoltre, per i contribuenti con sede nelle province di Brescia, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona la sospensione dei versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio opera solo considerando la condizione del calo dei ricavi o compensi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, rispettivamente per la sospensione dei versamenti dei mesi di aprile e maggio.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione nel mese di giugno 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa mensilità.

Per quanto riguarda gli introiti tributari, sulla base delle elaborazioni effettuate utilizzando i dati dichiarativi e quelli della fatturazione elettronica si stima un ammontare di ritenute sospese pari a circa 4.340 milioni di euro (2.553 milioni di euro per aprile – comprensivi di 950 milioni di euro riferibili alle ritenute già sospese dall'articolo 61 del DL 18/2020 - e 1.787 milioni di euro per



maggio – comprensivi di 79 milioni di euro riferibili alle ritenute già sospese dall'articolo 61 del DL 18/2020) e un ammontare di IVA pari a circa 5.531 milioni di euro (2.539 milioni di euro per aprile e 2.992 milioni di euro per maggio).

In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, le valutazioni sono state predisposte:

- assumendo quale percentuale di contributi da sospendere – rispetto al monte contributivo complessivo - la medesima percentuale di ritenute erariali da sospendere (dati MEF) rispetto al totale delle ritenute;
- in base al calendario dei versamenti contributivi che prevede:
 - ad aprile il versamento relativo ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori;
 - a maggio, oltre ai contributi di cui sopra, il versamento relativo al 1° contributo trimestrale per l'anno 2020 per gli autonomi appartenenti alle gestioni ART/COM nonché il versamento della contribuzione INAIL;
- sulla base delle informazioni desunte dagli archivi dell'Istituto relativi ai versamenti del 2019 opportunamente rivalutati al 2020;
- assumendo l'ipotesi che il 40% dei lavoratori dipendenti, appartenenti alla tipologia di aziende con maggiore diminuzione dei ricavi, venga collocata in cassa integrazione.

Stante quanto premesso, si è proceduto ad elaborare una stima distinta per lavoratori dipendenti e per lavoratori autonomi. In particolare, per i lavoratori dipendenti la contribuzione oggetto di sospensione recepisce le informazioni fornite dal MEF circa la condizione della perdita dei ricavi mentre per i lavoratori autonomi, non disponendo di alcuna informazione, si è tenuto conto della totalità dei versamenti.

Conseguentemente, la sospensione di gettito contributivo ammonta:

- per **aprile** complessivi **1.514 milioni di euro** per i lavoratori dipendenti e collaboratori; tale importo esclude i minori versamenti contributivi relativi ai soggetti già rientranti nelle disposizioni previste dall'art. 61 del DL 18/2020;
- per **maggio** complessivi **5.029 milioni** di euro di cui 1.794 milioni per i contributi Inps di lavoratori dipendenti e collaboratori, 2.686 milioni per i contributi Inps di lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Art/Com e 549 milioni di euro per mancata contribuzione all'INAIL.

Anche con riguardo ai contributi e premi di cui sopra, tenuto conto che il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dalla disposizione non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19

(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)



La disposizione prevede che, come già disposto dall'articolo 62 del DL 18/2020 fino al 31 marzo 2020, per i soggetti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso i ricavi o compensi percepiti ad aprile e maggio 2020 non siano assoggettati dal sostituto d'imposta alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, a condizione che nel mese precedente i soggetti in questione non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Le ritenute saranno versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Ai fini della stima sono stati elaborati i dati delle dichiarazioni presentate dai lavoratori autonomi, individuando i soli contribuenti senza lavoratori dipendenti e con un ammontare complessivo annuo di ricavi o compensi non superiori a 400.000. La stima delle ritenute di acconto non applicate e versate risulta pari a 462 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di aprile 2020 (versamenti maggio 2020) e pari a 467 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di maggio 2020 (versamenti giugno 2020).

In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Articolo 20

(Metodo previsionale acconti giugno)

Nell'attuale quadro economico, determinato dall'emergenza sanitaria, i contribuenti adotteranno il metodo previsionale per evitare di dover versare acconti per l'anno 2020 basato sui risultati del 2019, che a consuntivo si rileverebbero eccedenti il complessivo importo delle imposte dovute, maturando così un credito d'imposta utilizzabile, solo nel tempo, in compensazione secondo le ordinarie regole. Per tener conto dell'indeterminatezza dello scenario economico, la norma prevede la non applicazione di sanzioni e interessi qualora gli importi degli acconti non siano inferiori all'ottanta per cento del dovuto calcolato per l'anno 2020. La disposizione non produce effetti sul bilancio dello Stato atteso che, indipendentemente dalla applicazione o meno di eventuali sanzioni e interessi, le imprese applicherebbero comunque il metodo previsionale.

Articolo 21

(Rimessione in termini per i versamenti)

La disposizione considera tempestivi i versamenti da effettuare ai sensi dell'articolo 60 del DL 18/2020 (entro il 20 marzo) se effettuati entro il 16 aprile 2020. Alla misura non si ascrivono effetti considerando che i versamenti stessi verranno effettuati nella stessa annualità e il tempo che intercorre tra le due suddette scadenze è breve.

Articolo 22

(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

Il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.



Il comma 2 dispone che non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Alle predette disposizioni non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale.

Articolo 23

(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio 2020)

La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.

Alla norma non si ascrivono effetti sul gettito, trattandosi di modifiche che attengono ad aspetti procedurali legati all'emissione del certificato.

Articolo 24

(Termini agevolazioni prima casa)

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione della natura procedurale dell'intervento che sospende i termini collegati alla fruizione del beneficio "prima casa".

Articolo 25

(Assistenza fiscale a distanza)

La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.

Alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che non incide sui versamenti e che, in ogni caso, ha carattere infrannuale.

Articolo 26

(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

La norma non produce effetti negativi sul gettito del tributo in quanto il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre solare dell'anno, ancorché differito nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sia di importo esiguo, viene comunque effettuato nell'anno di emissione delle relative fatture, come previsto anche dalla vigente normativa.

Articolo 27

(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)



La proposta in esame prevede che la presunzione di cessione non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito di programmi a uso compassionevole, né tali prodotti vengono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, non si ascrivono effetti in considerazione della circostanza che la disposizione comporta un mero ampliamento della possibile destinazione di beni non commercializzati.

Articolo 28

(Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

La normativa proposta intende estendere quanto previsto dall'articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019 ai dividendi in capo alle società semplici che provengono da partecipazioni estere al pari quindi di quelli provenienti da partecipazioni italiane.

La relazione tecnica originaria all'articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019 ha considerato prudenzialmente, a fronte di una parziale disponibilità di informazioni, tutti i dividendi da partecipazione in capo alle società semplici.

Pertanto, alla modifica proposta non si ascrivono effetti finanziari.

In merito al regime transitorio (nuovo comma 2-bis), non si ascrivono effetti finanziari in quanto si tratta semplicemente di una misura che di fatto cristallizza quanto già immanente nell'ordinamento.

Articolo 29

(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

Le disposizioni introdotte non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento alla notifica della sanzione tramite PEC introdotta con il nuovo comma 1 ter dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono attesi risparmi di spesa che prudenzialmente non vengono quantificati.

Articolo 30

(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

La disposizione prevede che il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 trova applicazione anche per le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione.

La disposizione non comporta oneri stante lo stanziamento già previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, ossia 50 milioni di euro per il 2020.

Articolo 31

(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

La norma al **comma 1**, reca misure finalizzate a incrementare, per l'anno 2020, per un importo di 8 milioni di euro, a valere sul bilancio dell'Agenzia, le risorse variabili del fondo delle risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni a seguito dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne, in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19.



Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede con le risorse rinvenienti dal comma 2 che prevede la soppressione dell'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

La norma di cui al **comma 3** ha la finalità di equiparare i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993 n.331, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n.4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Dal comma non derivano nuovi e maggiori oneri atteso che, come espressamente previsto all'ultimo periodo, i trattamenti accessori connessi agli impieghi del personale equiparato sono posti a carico del fondo delle risorse decentrate, mediante eventuale rimodulazione dei relativi utilizzi, nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Articolo 32

(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente. Per gli eventuali maggiori oneri, rispetto alle risorse già destinate agli erogatori privati, si fa fronte nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Articolo 33

(Proroga organi e rendiconti)

Il **comma 1** ha lo scopo di fronteggiare, durante il periodo emergenziale, l'eventuale paralisi amministrativa che potrebbe generarsi in alcuni enti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le Società, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, conseguentemente alla decadenza degli organi di amministrazione e di controllo, scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l'impossibilità, per quelli a base associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali.

Stante il carattere ordinamentale della norma, dalla stessa non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I rendiconti sono sottoposti al controllo degli UCB a legislazione vigente. Con l'entrata in vigore della nuova norma verrà modificata la metodologia di controllo che potrà essere effettuato a campione secondo criteri che saranno definiti con successivo decreto del Ministro dell'economia.

Articolo 34

(Divieto di cumulo pensioni e redditi)



La disposizione specifica la platea dei professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ai fini della fruizione dell'indennità prevista dal medesimo articolo in linea con la finalità della disposizione e con quanto attuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2020. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 35

(Pin Inps)

La disposizione interviene sulle modalità di rilascio dell'identità digitale da parte dell'Inps e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Articolo 36

(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

Con l'intervento normativo in esame si prevede di modificare il termine previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prorogando ulteriormente alla data dell'11 maggio 2020 quello già fissato al 15 aprile 2020, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica Covid -19, precisando, inoltre, che tale rinvio si applica anche alle ipotesi previste ai commi 20 e 21 del citato articolo 83, vale a dire alle mediazioni di cui alla legge 28/2010, alle negoziazioni assistite di cui al decreto legge 132/2014 e ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, nonché ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare, fatta eccezione ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

La proposta normativa in esame, di natura procedurale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendosi altresì che agli adempimenti di natura istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Giova sottolineare, che anche le modifiche al comma 2 sono rese necessarie dall'esigenza di consentire ai capi degli uffici giudiziari di adottare congrue misure organizzative per la trattazione di quei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all'11 maggio, a prescindere dalla richiesta che ne faccia l'imputato in custodia cautelare, ma riveste anch'essa natura procedurale senza comportare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Analogamente non determinano oneri, in quanto parimenti ordinamentali, anche le previsioni dei commi 3 e 4.

Articolo 37

(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)



La misura reca una mera proroga di termini e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Articolo 38

(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

La norma proposta, al fine di corrispondere al maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza sanitaria in corso, anticipa *ope legis* gli effetti economici relativi all'Accordo Collettivo nazionale 2016-2018 previsti per la medicina convenzionata dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, con particolare riferimento al totale incrementale previsto per il 2018 (**commi 1 e 6**). In particolare gli incrementi previsti dal predetto Atto di indirizzo per il 2018 sono pari all'1,84% dal 1° gennaio 2018, quale trascinarsi dell'incremento dovuto per il 2017 (somma dell'incremento contrattuale pari all'1,09% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%), e al 4,23% dal 1° aprile 2018 (somma dell'incremento contrattuale pari al 3,48% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%).

Ad oggi nessuna delle tre categorie della medicina convenzionata ha ricevuto tutti gli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2016-2018 dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019. Infatti mentre tutte le categorie hanno ricevuto i previsti incrementi contrattuali fino al 31 dicembre 2017, gli arretrati relativi al 2018 e gli incrementi a regime in ragione del diverso stato delle trattative contrattuali, sia per la parte normativa che per la parte economica, sono stati finora riconosciuti dai diversi ACN di settore con decorrenze diverse. In particolare:

- alla pediatria di libera scelta con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti i soli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017;
- alla medicina generale con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti gli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017.

Per effetto, poi, dell'Ipotesi di ACN in corso di perfezionamento (in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019), sarà riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018 e una parte dell'incremento della retribuzione prevista a regime, pari all'1,84% da gennaio 2018;

- agli specialisti ambulatoriali, con l'ACN sottoscritto il 21 giugno 2018, sono stati riconosciuti tutti gli arretrati contrattuali dovuti fino al 31 dicembre 2017, mentre con l'ACN sottoscritto il 25 giugno 2019, entrato in vigore il 31 marzo 2020 con l'Intesa sancita in Conferenza Stati/Regioni (rep. Atti n. 49/CSR), viene riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018, pari complessivamente all'1,84% da gennaio ad agosto 2018 e l'incremento pari al 4,23% a regime da settembre 2018.

Per effetto delle disposizioni in parola pertanto si prevede che ai predetti medici venga riconosciuta la differenza tra gli incrementi contrattuali già riconosciuti e garantiti per effetto degli ACN vigenti e il totale incrementale previsto per il 2018 dall'Atto di indirizzo citato.. Si prevede altresì che gli effetti della norma cessino se entro sei mesi dalla fine dell'emergenza



l'ACN relativo alla medicina generale e alla pediatria di libera scelta per la parte normativa non viene concluso secondo le procedure ordinarie, rinegoziando gli istituti previsti in fase d'emergenza (**comma 2**).

In particolare per quel che riguarda i medici di medicina generale le misure proposte vengono adottate anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina generale (telefonica, SMS, Sistemi di Messaggistica, Sistemi di videocontatto e videoconsulto) per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso (**comma 3**). A tal fine i medici si dotano con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali (**comma 4**). Si prevede poi che le Regioni possano impegnare il 20% dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, ove necessario distribuiti al paziente, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale (**comma 5**). Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 7**).

La norma prevede infatti che l'adeguamento della quota capitaria/oraria dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, nonché l'adeguamento del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, avviene in conformità ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'ACN della medicina convenzionata secondo quanto già definito dagli Atti di indirizzo del 27 luglio 2017 e del 22 marzo 2018 (tutti approvati dal Governo) e come da ultimo risultanti dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 (e 29 agosto 2019).

In particolare, tenuto conto degli incrementi contrattuali già ricevuti dalle diverse categorie, come sopra specificato, si riportano di seguito per ciascuna area negoziale, gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, calcolati dalla SISAC (la delegazione di parte pubblica per la definizione degli ACN della medicina convenzionata) con i criteri già adottati per la stipula degli Accordi Collettivi Nazionali.

Medicina generale

- 1) totale spettante per l'anno 2018: 174,53 milioni di euro

Le predette risorse sono state calcolate anche tenendo conto degli oneri derivanti dall'Ipotesi di ACN in corso di perfezionamento, in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019, che pertanto restano assorbiti dalle presenti disposizioni, e sono così ripartite:

MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA 146,97 milioni di euro



MEDICINA GENERALE - CONTINUITA' ASSISTENZIALE 19,94 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - MEDICINA DEI SERVIZI 1,94 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 5,69 milioni di euro

2) totale spettante dal 1 gennaio 2019: 203,26 milioni di euro
così ripartiti

MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA 171,13 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - CONTINUITA' ASSISTENZIALE 23,24 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - MEDICINA DEI SERVIZI 2,26 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 6,63 milioni di euro

Pediatria di Libera scelta

1) totale spettante per l'anno 2018: 35,71 milioni di euro
2) totale spettante dal 1 gennaio 2019: 41,60 milioni di euro

Specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie

1) totale spettante per l'anno 2018: 9,94 milioni di euro

Tali risorse sono state calcolate al netto degli adeguamenti già previsti dall'ACN per la specialistica ambulatoriale sottoscritto il 21 giugno 2019 ed entrato in vigore il 31 marzo 2020. Esse pertanto si riferiscono unicamente all'aliquota del 4,23% (3,48% più 0,75%) che viene in tal modo anticipata dal 1 settembre al 1 aprile 2018.

Sarà poi la SISAC nei termini previsti dall'articolo 5, comma 4, dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti 164 /CSR del 5 dicembre 2013 (recante la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva) decorrenti dalla data di entrata in vigore della presenti disposizioni, a comunicare alle Regioni il valore dell'adeguamento delle quote capitarie/orarie derivanti dall'applicazione delle disposizioni stesse.

Articolo 39

(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

Le disposizioni in esame rispondono all'esigenza di semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezzature radiologiche, per la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e, pertanto, non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni svolgeranno i relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 40

(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

Le disposizioni in esame rispondono all'esigenza di semplificare le procedure previste dall'articolo 17 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19 e, pertanto, non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le Amministrazioni interessate svolgeranno i relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 41

(Disposizioni in materia di lavoro)

In relazione all'estensione della platea dei destinatari delle prestazioni anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, di cui al comma 8 si precisa che la stima della nuova platea indicata non comporta modifiche alla stima dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali determinate come propensione di fruizione applicate alla platea dei lavoratori rilevati al mese di novembre 2019 (ultimo dato disponibile). Pertanto, considerato il limite di spesa di cui al comma 9, dall'estensione della platea non derivano nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già stimato.

In relazione al punto 1 si rinvia a quanto già evidenziato nella lettera a).

La disposizione recata al punto 2 della lettera b) dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per tutte le domande presentate dai datori di lavoro che, a causa della crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ricorrono alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali previste dalla decretazione d'urgenza connessa alla situazione emergenziale.

Sulla base dei dati acquisiti dall'Inps, coerentemente con quanto già stimato in occasione dell'adozione delle misure straordinarie sulla cassa integrazione in deroga, si stima un numero di richieste pari a 1 milione. Applicando prudenzialmente a tutte le richieste l'importo di 16 euro dell'imposta di bollo, si stima una perdita di gettito di 16 milioni di euro per il 2020.

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione disposta di cui all'articolo 13, comma 12.

Articolo 42

(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione di Agenas, a legislazione vigente, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che l'onere derivante dalla previsione di una indennità per il commissario straordinario risulta ampiamente compensato da risparmi di spesa conseguenti al mancato pagamento dei compensi previsti dall'art. 6 comma 4 dello statuto Agenas per il Presidente e per i componenti del Consiglio di



amministrazione che, con la nomina del commissario, decadranno automaticamente ai sensi dell'art. 1, comma 1.

Nessun compenso è in ogni caso dovuto qualora il commissario sia titolare di altro incarico per il quale già percepisce un compenso.

Articolo 43

(Disposizioni finanziarie)

La disposizione autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

☐ NEGATIVO

08 APR. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato





DL Credito (milioni di euro)											
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto	
						2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	14		Fondo per la concessione di garanzie in favore di SACE e di CDP nell'ambito delle misure di sostegno alle imprese	s	k		1.000,0				
1	14		Versamento all'entrata delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Fondo di riserva per le garanzie rilasciate dallo Stato (articolo 37, comma 6, DL 66/2014)	e	ext		1.000,0				
2	10		Stanziamenti per incarichi di studio, consulenza, valutazione e assistenza ai fini della predisposizione dello schema di convenzione MEF-SACE SpA	s	c		0,1			0,1	
2	10		Tabella A - MEF	s	c		-0,1			-0,1	
13	10 e 12		Rifinanziamento del Fondo di garanzia piccole e medie imprese	s	k		229,0			229,0	
13	11 e 12		Assegnazione risorse a ISMEA per garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca	s	k		20,0			20,0	
13	13		Riduzione risorse per istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, a supporto della moratoria straordinaria relativa alle passività delle microimprese e delle piccole e medie imprese - art. 56 del DL 18/2020	s	k		-249,0			-249,0	
14	1		Garanzie, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche	s	k		30,0			30,0	
14	2		Contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche	s	c		5,0			5,0	
14	3		Riduzione delle risorse destinate all'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, a supporto della moratoria straordinaria relativa alle passività delle microimprese e delle piccole e medie imprese - art. 56 del DL 18/2020	s	k		-35,0			-35,0	
41	1		Esenzione imposta di bollo domande presentate da datori di lavoro per accesso a misure speciali per ammortizzatori sociali a causa dell'emergenza da Covid-19	e	t		-16,0			-16,0	
41	2		Riduzione risorse per istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, a supporto della moratoria straordinaria relativa alle passività delle microimprese e delle piccole e medie imprese - art. 56 del DL 18/2020	s	k		-16,0			-16,0	
			TOTALE ENTRATE	e		994,0	0,0	-16,0	0,0	-16,0	0,0
			TOTALE SPESE	s		994,0	0,0	-75,0	0,0	-16,0	0,0
			TOTALE GENERALE			0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0
Per menzione: effetti finanziari DL 18/2020 - art. 49											
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto	
						2020	2021	2020	2021	2020	2021
49	1		Rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia piccole e medie imprese	s	k		1.500,0			1.500,0	
49	1		Rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia piccole e medie imprese - mancate entrate per gratuita dell'accesso alla garanzia del Fondo e commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni	e	ext			-42,9			
49	6		Assegnazione risorse a ISMEA per garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca	s	k		80,0			80,0	
70			Turni Agenzia Dogane e Monopoli	s	c			4,2		4,2	